



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

S.O.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Sede legale: Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 868175

e-mail: segreteria.logistica@aslvco.it

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, IN CONCESSIONE, DI
50 POSTI LETTO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) PRESSO L'EX OSPEDALE SAN
ROCCO DI VERBANIA (VCO) - ART. 187 D.LGS. N. 36/2023.**

CIG: B87C058C36

DISCIPLINARE DI GARA



Sommario

1. PREMESSE.....	4
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	4
3. DURATA DELLA CONCESSIONE.....	4
4. VALORE DELLA CONCESSIONE.....	5
5. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE.....	5
6. PIATTAFORMA DI GARA, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI, REGISTRAZIONE A SISTEMA.....	6
6.1 Requisiti informatici per partecipare alla procedura.....	7
6.2 Dotazioni tecniche.....	7
6.3 Identificazione.....	8
6.4 Regole di condotta.....	8
6.5 Documenti di gara.....	9
6.6 Chiarimenti.....	9
6.7 Comunicazioni.....	10
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
9.1 Requisiti di idoneità professionale:.....	12
9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:.....	12
9.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:.....	13
9.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
9.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	14
10. AVVALIMENTO.....	14
11. SUBAPPALTO.....	15
12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	15
13. CAUZIONE PROVVISORIA.....	16
14. SOPRALLUOGO.....	17
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "A": DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
17.1 Domanda di partecipazione.....	22



17.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	24
17.3 Documentazione in caso di avalimento.....	24
17.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	24
17.5 Documento di gara unico europeo:.....	25
17.6 Pagamento contributo ANAC.....	27
17.7 Documentazione a corredo.....	27
17.7.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	27
17.7.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	29
17.7.3 Accettazioni a sistema.....	29
18. BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA.....	29
19. OFFERTA ECONOMICA.....	31
19.1 Piano economico finanziario (PEF).....	31
19.2 Modello schema offerta economica.....	31
19.2 Avvertenze.....	32
20. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	32
20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	33
20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	35
20.3 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta economica.....	36
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37
22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	37
22.1 Apertura delle buste B e C – valutazione dell'offerta.....	37
23. VERIFICA DI ADEGUATEZZA E SOSTENIBILITÀ DELLE OFFERTE.....	37
24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	39
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39
27. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....	39
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	40
29. AVVERTENZE.....	40



1. PREMESSE

Con apposita deliberazione, l'A.S.L. V.C.O. ha deciso di affidare, mediante procedura negoziata ex articolo 187 del d.lgs. 36/23, il servizio per la gestione, in regime di concessione, di n. 50 posti letto di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) presso l'ex ospedale San Rocco di Verbania (VB).

La presente procedura attiene, quindi, a una concessione di servizi, come definita dall'art. 2, lett. "c", dell'Allegato I.1 del Codice e regolata dagli artt. 176-192 dello stesso: pertanto, ai sensi dell'articolo 177, comma 1, d.lgs. 36/2023 la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, **con trasferimento totale al concessionario del rischio operativo**.

Questa procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL di Aria Lombardia accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

L'affidamento in questione avverrà mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice.

La durata del presente procedimento è prevista pari a mesi 4 decorrenti dalla comunicazione delle lettere di invito.

Il luogo di svolgimento delle attività è: Verbania (V.C.O.).

IL Codice NUTS di esecuzione è: ITC14.

Il Responsabile Unico del Progetto per l'Ente concedente è individuato nella persona del dr. Andrea Chiodi, Direttore della S.O.C. Logistica e Servizi Informatici dell'A.S.L. V.C.O., e-mail: segreteria.logistica@aslvco.it, sede: via Mazzini 117 – 28887 Omegna (VB).

Il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di Esecuzione e il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale saranno individuati con successivo provvedimento di aggiudicazione della concessione.

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente procedura è caratterizzata da un unico lotto, poiché trattasi di una struttura e di un servizio con caratteristiche non frazionabili.

Essa ha per oggetto l'affidamento, in regime di concessione, del servizio di gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) denominata "ex Ospedale San Rocco di Intra" (di seguito anche "R.S.A. S. Rocco"), destinata ad accogliere persone non autosufficienti di grado medio ed elevato, che comunque non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere, per un numero di posti letto pari a cinquanta.

Le attività sono esercitate presso l'immobile di proprietà dell'A.S.L. VCO sito nel territorio del Comune di Verbania.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della presente concessione è fissata in 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione (ovvero, presuntivamente, dall'1/01/2026), che sarà comunque certificata mediante specifico verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Al termine del contratto, gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati all'A.S.L. V.C.O. in buone condizioni di manutenzione. A tal fine, tre mesi prima della riconsegna, verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e previa redazione di certificato in apposito verbale, lo stato di fatto degli immobili e degli impianti ad essi afferenti.

L'aggiudicatario non potrà cedere, né in tutto né in parte, il godimento dei locali oggetto di concessione. Parimenti, egli non potrà nemmeno cedere il contratto di concessione senza preventiva autorizzazione della scrivente Azienda.

In ogni caso, un'eventuale cessione del contratto potrà essere effettuata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare. Ne consegue, allora, che dovrà anche essere rispettato il limite di durata temporale della concessione e che alla sua scadenza gli immobili dovranno essere riconse-



gnati all'A.S.L. liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura. Nondimeno, in tal caso, l'aggiudicatario dovrà inserire negli atti di trasferimento il vincolo di destinazione previsto dal presente atto, nonché l'imputazione di tutte le responsabilità e obbligazioni discendenti dal contratto di concessione de quo.

Resta fermo, invece, che i beni pubblici ovvero a destinazione pubblica assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento in oggetto.

4. VALORE DELLA CONCESSIONE

La procedura è costituita da un unico lotto, avuto riguardo al carattere di omogeneità dei servizi e dell'opportunità di una gestione congiunta.

Il C.P.V. della presente procedura è il seguente: 85311100-3 (principale) *"Servizi di assistenza sociale per persone anziane"* – 85140000-2 (secondario) *"Vari servizi sanitari"*.

Il valore del presente contratto di concessione, calcolato in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 179 del d.lgs. 36/2023, è pari ad € 4.941.586,65.

Il valore del **canone minimo annuo - IVA esclusa**, determinato sulla scorta dei ricavi ipotizzati derivanti dalle quote potenzialmente rimborsate dal concedente con un tasso di occupazione dei posti letto pari al 95% e dei costi storici, che sarà posto a carico del concessionario, è riportato nella seguente tabella

Canone minimo annuo	Canone minimo per la durata complessiva della concessione (36 mesi)
€ 84.000,00	€ 252.000,00

Non saranno ammesse offerte di canone minimo annuo di valore inferiore a quello definito e indicato nella tabella sopraesposta.

Il canone dovuto dal concessionario all'A.S.L. V.C.O. a titolo di corrispettivo per l'affidamento in concessione del servizio di gestione globale sarà quello risultante dagli atti di gara.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 192 del Codice.

Il canone di concessione dovrà essere erogato dal concessionario con cadenza trimestrale posticipata e previa emissione di specifica fattura da parte del servizio Ragioneria dell'A.S.L. VCO.

Il contratto applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, nonché in relazione al contratto già applicato al personale attualmente impiegato presso la strutture e che dovrà essere oggetto di applicazione della c.d. "clausola sociale" è il seguente: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAI SETTORI SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-SANITARIO ED EDUCATIVO U.N.E.B.A.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 108 del Codice, l'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica, **a pena di esclusione**, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008; tali dati potranno essere oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di valutazione dell'anomalia.

5. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE

Il Contratto potrà essere modificato mediante la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall'art. 189 del Codice.

6. PIATTAFORMA DI GARA, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI, REGISTRAZIONE A SISTEMA

L'utilizzo della piattaforma Sintel comporta, da parte dell'operatore economico, l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in



particolare, del Regolamento UE 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS-electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.) e delle Linee Guida dell'Agid, nonché di quanto riportato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avverrà nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma secondo, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici; trasparenza e tracciabilità delle operazioni; standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Guida per la presentazione di un'offerta telematica"*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante potrà disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione nell'ambito della pubblicazione degli atti di gara (Piattaforma), dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di P.E.C. o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della l.r. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it. e nello specifico con riferimento alla presente procedura di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (nel prosieguo: Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.sintel.regione.lombardia.it.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche



degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La partecipazione alle procedure telematiche di selezione del contraente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione, secondo quanto riportato nel manuale *“Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma” (Allegato I)*.

I titolari, i legali rappresentanti o i procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da Agid, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e specificato dal D.P.C.M. 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da Agid.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da Agid.

6.1 Requisiti informatici per partecipare alla procedura.

Gli operatori economici interessati dovranno registrarsi alla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia gestita da ARIA S.p.A., accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene utilizzando, preferibilmente, un certificato digitale di autenticazione oppure in subordine tramite user-id e password. Il certificato digitale e/o la user-id e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Il manuale *“Registrazione e primo accesso”* contiene le indicazioni per effettuare la registrazione e la gestione del profilo dell'utente Operatore Economico.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'**Allegato I al Disciplinare “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma”** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei *“Manuali d'uso per gli Operatori Economici sopra citati e nelle Domande Frequenti”*, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti nella sezione Help:

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/domande-frequenti>

6.2 Dotazioni tecniche.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;



- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - ✓ il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ✓ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - ✓ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6.3 Identificazione.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

6.4 Regole di condotta.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della piattaforma telematica (Sistema) sono tenuti ad utilizzarla secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la turbativa d'asta, le offerte fantasma o gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'A.S.L. VCO segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, l'A.S.L. VCO e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le amministrazioni o terzi a causa o in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.



L'A.S.L. VCO ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne l'A.S.L. VCO ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente disciplinare di gara, l'A.S.L. VCO ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

6.5 Documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- Allegato A) – Capitolato prestazionale;
- Allegato B) – Disciplinare di gara;
- Allegato C) – Domanda di partecipazione;
- Allegato D) – Offerta economica;
- Allegato E) - Prospetto costi e ricavi;
- Allegato F) - Schema del contratto di concessione;
- Allegato G) - Informativa sulla protezione dei Dati Personali;
- Allegato H) – Autodichiarazione Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Allegato I) - Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.
- Allegato L) - Elenco del personale attualmente impiegato dall'operatore uscente
- Allegato M) – Schema di accordo ex art. 28 G.D.P.R.
- Allegato N) Allegato allo schema di accordo ex art. 28 G.D.P.R.

La documentazione di gara è scaricabile dal sito istituzionale dell'A.S.L. VCO (www.aslvco.it), nella sezione "Bandi e Contratti" o dalla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia, alla quale è possibile accedere dall'indirizzo internet: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SINTEL+LOGIN>.

6.6 Chiarimenti.

Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare utilizzando le funzionalità di "Comunicazioni della procedura" presente sulla Piattaforma, nell'interfaccia "Dettaglio", **almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica.**

È onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti mediante la registrazione della P.E.C.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; in caso contrario, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimento (presentate in tempo utile e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali) sono fornite in formato elettronico **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima delle richieste e delle relative risposte sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione" e sul sito istituzionale.



Si invitano i concorrenti, dunque, a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine indicato e del pari non sono ammessi chiarimenti richiesti con mezzi diversi da quelli sopracitati.

6.7 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili mediante la funzionalità "*Documentazione di gara*", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura, ad eccezione di quelle previste ai sensi dell'art. 90 del Codice. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative all'aggiudicazione, all'esclusione, alla decisione di non aggiudicare il contratto e alla data di avvenuta stipulazione dello stesso con l'aggiudicatario avverranno utilizzando il domicilio digitale comunicato dal concorrente in fase di partecipazione alla procedura; per gli operatori economici transfrontalieri, invece, tali comunicazioni avverranno attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio e quelle relative all'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avverranno presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste che non partecipano all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, nonché che la stessa non è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:



- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel punto 9.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), a cui lo stesso, a pena di esclusione dalla procedura, deve garantire l'immediato accesso da parte della Stazione Appaltante.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 9 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 9 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Per converso, se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165 del 2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle norme contenute nel Disciplinare.

Come anticipato, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). Lo stesso, perciò, deve garantirne l'immediato accesso, a pena di esclusione dalla procedura.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9.1 Requisiti di idoneità professionale:

- a. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b. Se trattasi di cooperative: iscrizione anche all'apposito Albo;
- c. Se trattasi di cooperative sociali: iscrizione anche nell'apposito Albo Regionale;
- d. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- a. **Fatturato annuo globale d'impresa**, maturato nel miglior anno degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, non inferiore ad € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00) IVA esclusa. Tale requisito è richiesto al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane, tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la concessione con un adeguato standard di qualità.



- b. **Fatturato annuo specifico minimo nel settore di attività oggetto di concessione** (ovvero l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto di gara - gestione di Strutture Socio Sanitarie e Sanitarie a carattere residenziale), maturato nel miglior anno degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, non inferiore ad € 2.000.000,00 - IVA esclusa.

La comprova dei requisiti sopra esposti fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Nel caso di concorrenti costituiti da meno di tre esercizi, i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere dimostrati anche con riferimento ad un numero inferiore di esercizi, ferma restando la dimostrazione della sussistenza del fatturato medio minimo richiesto (fatturato di un numero di anni inferiore a tre che, diviso per tre, equivalga o superi il fatturato richiesto).

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE o reti d'imprese, i requisiti di capacità economica e finanziaria generali e specifici di cui sopra possono essere cumulati in capo ad essi ancorché posseduti dalle singole imprese componenti.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice i requisiti devono essere dimostrati direttamente dal consorzio.

9.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:

avere regolarmente svolto, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, almeno 3 servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, ovvero di attività sanitarie e/o socio-sanitarie in strutture residenziali a favore di persone anziane non autosufficienti **di almeno 30 posti letto**, di valore singolarmente non inferiori ad €. 1.000.000,00/anno – IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

9.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 9.1 deve essere posseduto:



- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale.

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 9.3 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

9.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane/cooperative/cooperative sociali di cui al punto 9.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico singolo o associato potrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal Disciplinare avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del predetto codice è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento, invece, non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e per l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle eventuali commissioni provinciali.

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale indicati nei precedenti punti 9.2 e 9.3, avvalendosi di altro soggetto idoneamente qualificato.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta dei requisiti di altro soggetto.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della



propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati: questo significa che il contratto di avvalimento può essere strutturato come un contratto d'appalto di natura privatistica tra il concessionario e la propria impresa ausiliaria in relazione alle prestazioni che costituiscono oggetto di avvalimento. Il contratto d'appalto tra il concessionario e l'impresa ausiliaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento non viene computato nel calcolo dell'ammontare massimo delle prestazioni subappaltabili perché non costituisce subappalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 188 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui vengano prodotte dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 104, comma 6, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento.

Del pari, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, che deve essere concluso in forma scritta, secondo quanto previsto nell'art. 104, comma 1, del Codice.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 188 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel D.G.U.E. una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, **assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente** (c.d. "clausola sociale") garantendo le stesse tutele del CCNL precedentemente indicato.



L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'**Allegato L al capitolato prestazionale, rubricato "Personale impiegato", contenente il numero degli addetti** con indicazione di: qualifica, livelli, anzianità, etc.

L'immotivata mancata applicazione della presente clausola costituirà elemento di decadenza contrattuale.

13. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una cauzione provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore stimato della concessione, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8, del Codice.

L'offerta deve essere corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel corso della procedura, su richiesta della stazione appaltante e per l'ulteriore durata indicata nella richiesta, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice. In ogni caso, la fideiussione è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di cauzione fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193;
4. avere validità per almeno 270 (duecentosettanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:



1. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
2. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzioni in caso di possesso delle certificazioni previste all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 1. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 2. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. SOPRALLUOGO

In considerazione della tipologia e del contenuto delle prestazioni oggetto di concessione, è strettamente necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi interessati.

È fatto quindi obbligo ai concorrenti, **pena l'esclusione dalla procedura**, procedere al sopralluogo dei beni e dei luoghi oggetto di contratto.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni, naturali e consecutivi, di anticipo. Verrà rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.



Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere allegata in copia alla domanda di partecipazione.

È comunque sanabile la mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo tramite soccorso istruttorio.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve pervenire all'A.S.L. VCO esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 03.11.2025 - pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura** - secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il proponente per l'intera durata presunta della procedura, ossia per 120 giorni, eventualmente prorogabili, su istanza della S.A. per ulteriori 120 gg.;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente dichiara implicitamente di accettare tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma SINTEL, così come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Ad avvenuta scadenza del termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta anche se sostitutiva della precedente.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel Disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante piattaforma SINTEL è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta dovuta a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e/o trasmissione, a lentezza dei collegamenti e/o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici di altra natura l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di caricamento dell'offerta su piattaforma e di non procedere quindi al caricamento nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso, il concorrente esonera l'A.S.L. V.C.O. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma SINTEL di Aria Lombardia.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari, ragionevoli e tutelativi della concorrenza nel rispetto della par condicio dei concorrenti, nel caso di malfunzionamento della piattaforma SINTEL.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.



Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 445/2000, compresi il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE e la domanda di partecipazione (incluse eventuali dichiarazioni integrative) potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione dei concorrenti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi rispettivamente degli artt. 18 e 19, d.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale (art. 168, comma 5, del Codice).

Per la documentazione tecnica redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della cauzione prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Modalità di presentazione dell'offerta.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA S.p.A.) www.ariaspa.it nella sezione Acquisti per la P.A. / E-procurement / Strumenti di supporto.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "*Invia offerta*", che consente di predisporre la "*busta telematica*" contenente la documentazione amministrativa.

La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa secondo le modalità sotto specificate.

Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa, l'operatore economico deve predisporre e inviare:

1. una "*busta telematica*" contenente la documentazione tecnica;
2. una "*busta telematica*" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "*Invia offerta*". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "*Invia offerta*" in Piattaforma per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "*Salva*" consente di interrompere il percorso "*Invia offerta*" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "*Riepilogo*" del percorso "*Invia offerta*", al fine di verificare che



tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa.**
- B – Offerta tecnica.**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni – Modello di partecipazione e Patto d'integrità - sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 120 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, eventualmente prorogabili di ulteriori 120 giorni.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.



16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "A": DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "*Invia offerta*" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, che corrispondono ai successivi paragrafi del presente capitolo.

L'operatore economico inserisce la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione;
- Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Copia informatica della ricevuta attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
- Ricevuta pagamento tassa gara ANAC;
- Garanzia provvisoria;
- Informativa privacy sottoscritta;
- Eventuale procura;
- Documentazione in caso di avalimento;
- Documentazione per i soggetti associati;
- Dichiarazione sopralluogo;



- Dichiarazione di impegno al rispetto della “Clausola Sociale”;
- Codice di comportamento sottoscritto;
- Schema di contratto sottoscritto;
- Allegato allo schema di accordo ex art. 28 G.D.P.R. compilato e sottoscritto.

17.1 Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello **Allegato C)**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;



- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato dagli artt. 57 e 185 del Codice, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.



17.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.3 Documentazione in caso di avvalimento.

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a. la dichiarazione di avvalimento;
- b. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, quindi, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, occorre allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

17.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
-

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:



- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- a. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- b. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17.5 Documento di gara unico europeo:

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche.

Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e caricato all'interno della Busta "A".

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero:

- il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- il possesso dei requisiti speciali richiesti.

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023 può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla legge:

- dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;



- dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico o del socio unico;
- dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente per l'intera durata delle prestazioni oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente se l'avvalimento è finalizzato a migliorare l'offerta;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per l'intera durata delle prestazioni oggetto di avvalimento. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 8 del Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α».

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di reti d'imprese, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria;
- nel caso di progettazione svolta da progettista associato o indicato, anche dal progettista per l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, mediante compilazione delle relative parti del DGUE; i requisiti inerenti alla progettazione sono attestati mediante la compilazione del Modello "Dichiarazione del progettista".



17.6 Pagamento contributo ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità e nella misura di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

17.7 Documentazione a corredo.

Il concorrente allega inoltre la seguente documentazione:

- documento attestante la cauzione provvisoria;
- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice: copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustifica/no la riduzione dell'importo della cauzione;
- attestazione di avvenuto sopralluogo (di tutti i concorrenti diversi dal promotore).

Inoltre, firmati digitalmente dal legale rappresentante:

- Informativa sulla protezione dei Dati Personali.

17.7.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività non divisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indicano le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le reti d'impresa, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:



- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le reti d'impresa, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, d.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le reti d'impresa, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle attività, ovvero della percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, d.lgs. n. 82/2005
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti delle attività, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, d.lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni richieste potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.



17.7.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.7.3 Accettazioni a sistema.

Per concludere l'invio dell'Offerta Amministrativa, il concorrente dovrà, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura, accettare direttamente sulla Piattaforma le seguenti dichiarazioni:

- a. di aver preso piena conoscenza di tutta la documentazione di gara nonché di ogni altro documento richiamato e citato, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante nella fase antecedente la presentazione delle offerte;
- b. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico denominato Sintel e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione dei relativi Contratti nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
- c. di essere consapevole che l'uso della piattaforma è disciplinato dalla documentazione di gara ivi inclusi l'**Allegato I) "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma"** del presente disciplinare nonché i manuali tecnici consultabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it, che si dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente;
- d. di essere consapevole che la Struttura Appaltante si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;
- e. di aver preso visione della documentazione di gara, accettandola integralmente ed incondizionatamente, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti devono inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente.

18. BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla gara, inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'Offerta Tecnica, debitamente firmata digitalmente dall'avente titolo, che contenga una proposta tecnico-organizzativa in cui il candidato illustri, con particolare riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel C.S.A. i seguenti elementi:

- le caratteristiche specifiche del servizio socio assistenziale con esplicito riferimento alle Modalità organizzative ed operative di espletamento dei servizi socio assistenziali e socio sanitari ed alle modalità organizzative ed operative di controllo e verifica delle prestazioni erogate;
- progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;
- le eventuali migliorie per i servizi alberghieri;

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel C.S.A., pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.



L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dall'avente diritto con firma digitale.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

La proposta tecnico-organizzativa dovrà illustrare, con particolare riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto ed in un massimo di 50 facciate in formato A4 (nel computo delle facciate non rientrano le copertine, i sommari o gli indici e le eventuali immagini), i seguenti elementi:

QUALITA'
a. Proposte a garanzia della qualità del servizio.
b. Capacità progettuale ed organizzativa.
c. Servizi di tipo alberghiero.
d. Progetto di risistemazione dell'immobile, fornitura di arredi attrezzature e cronoprogramma dei lavori.

a. nelle proposte a garanzia della qualità dell'intervento saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

1. Progettualità specifica volta allo sviluppo delle professionalità del personale sia garantendo la sua stabilità nel tempo, sia attraverso investimenti in progetti formativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dalle norme vigenti.
2. Iniziative di carattere sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ecc., con ricaduta sulla qualità di vita degli ospiti delle R.S.A., sulle relazioni con i familiari, sulla coesione sociale del territorio e relative modalità attuative in armonia con le linee di indirizzo del Piano Cronicità della Regione Piemonte e che altresì contemplino significative attenzioni al personale operante nella struttura, prevedendo percorsi di fidelizzazione che comprendano anche l'attenzione alle esigenze di genere.
3. Progettualità in ordine all'organizzazione del lavoro (turni, dotazione DPI, sostituzioni, etc.) e protocolli specifici dedicati a: prevenzione malnutrizione, corretta alimentazione e somministrazione del vitto, mobilitazione, prevenzione e gestione delle malattie trasmissibili per contatto o per via aerea, mantenimento o, ove possibile, recupero delle capacità cognitive.
4. Progetti volti a mantenere e valorizzare interventi di supporto terapeutico/comportamentale come ad esempio: riabilitazione cognitiva rivolta a ospiti con decadimento cognitivo; pet therapy, ecc.

b. Nella capacità progettuale e organizzativa saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

1. Costruzione di una rete di partnership per supportare le finalità del presidio e modalità per il suo sostegno da parte del proponente anche con riferimento alle associazioni di volontariato oggi presenti nelle strutture.
2. Progetti individualizzati che favoriscano l'integrazione con il territorio.
3. Utilizzo di strumenti di verifica della qualità del servizio reso attraverso: formazione ed aggiornamento del personale, iniziative di animazione e integrazione con il territorio, rilevazione della qualità percepita dagli utenti/familiari.
4. Altre figure professionali oltre quelle richieste nel capitolato per rispondere alle esigenze degli utenti.

c. nella progettazione dei servizi alberghieri saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

1. Aspetti attinenti alla qualità dei servizi alberghieri. Progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito della corretta alimentazione degli anziani e dei soggetti fragili.
--

d. nella progettazione dell'intervento di risistemazione dell'immobile, fornitura di arredi, attrezzature e cronoprogramma dei lavori, saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

1. Progetto dei lavori di ripristino, fornitura di arredi ed attrezzature (indicando se il concorrente intende utilizzare quelli presenti o fornirli ex novo), cronoprogramma dei lavori.
2. Proposte innovative volte alla riqualificazione ed all'umanizzazione degli ambienti dedicati agli ospiti.
3. Ulteriori aspetti migliorativi strutturali, proposti a titolo di offerta migliorativa a favore del benessere degli ospiti.



L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nella presente documentazione di gara inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'operatore economico allega, inoltre, al progetto de quo, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. **Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.** Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nessun compenso spetterà ai soggetti candidati per la redazione dell'offerta e dei progetti proposti.

La documentazione tecnica presentata dovrà, a pena di esclusione, essere assolutamente priva di ogni tipo di riferimento all'offerta economica.

La carenza della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, tale da non consentire la valutazione da parte della Commissione giudicatrice con riferimento ai singoli criteri di valutazione, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero per tale criterio.

19. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità contenute nel Manuale di partecipazione alle procedure.

L'offerta economica firmata secondo le modalità dettate dal presente disciplinare, dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dei seguenti documenti:

19.1 Piano economico finanziario (PEF)

il PEF presentato dovrà valorizzare, nella modalità più dettagliata e comprensibile possibile, ogni voce di spesa che contribuisce a definire, in rapporto ai ricavi indicati nella documentazione di gara, l'equilibrio economico finanziario del contratto in relazione all'offerta proposta dal concorrente.

19.2 Modello schema offerta economica.

Nell'apposito campo "*Allegato Offerta economica*", i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, produrre e **allegare il "Modello Schema offerta economica" (Allegato D)**, predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente Disciplinare.

Nel modello dovrà essere altresì dichiarato che l'offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 120 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, eventualmente prorogabili, su specifica richiesta della S.A., di ulteriori 120 giorni.

A pena di esclusione nell'offerta economica il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d. lgs. 36/2023. **Tale dichiarazione configura come elemento essenziale dell'offerta economica; pertanto non può ritenersi integrabile ex post mediante l'istituto del soccorso istruttorio e la relativa mancata dichiarazione comporta l'esclusione dalla gara.**

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della medesima costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara e non sono sanabili mediante soccorso istruttorio.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale



rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nella “busta A - documentazione amministrativa”.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

La graduatoria sarà definita esclusivamente con riferimento ai valori inseriti nel “Modello Offerta Economica”.

Sono inammissibili le offerte economiche che indichino un canone concessorio inferiore a quello minimo stabilito dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 17, comma 4, del Codice ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.

Non sono ammesse offerte incomplete, plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o facenti riferimento a parametri non prevedibili al momento dell’aggiudicazione o ad altra offerta propria o altrui.

Nessun compenso è dovuto per la presentazione dell’offerta.

I soggetti offerenti rimangono impegnati per il solo fatto di aver presentato offerta, mentre la Stazione Appaltante è libera di non procedere all’aggiudicazione senza che il soggetto offerente possa pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

19.2 Avvertenze.

Il valore complessivo offerto indicato nell’Offerta Economica di sistema dovrà coincidere con la voce “*Canone concessione RSA per 3 anni*” del MODELLO SCHEMA OFFERTA ECONOMICA. Nel caso si verifichi un’incongruenza tra i due importi prevarrà, ai fini dell’aggiudicazione, quanto indicato nell’Offerta Economica caricata a sistema.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di un’offerta già presentata. È possibile, invece, nei limiti dei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.

Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato al paragrafo “*Modalità di presentazione delle offerte*” del presente Disciplinare. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.

20. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 185, comma 1, del Codice.

L’aggiudicazione avverrà a lotto unico ed inscindibile.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi e secondo i criteri più sopra elencati:

- Offerta tecnica: 80 punti
- Offerta economica: 20 punti
- Totale punteggio: 100 punti**

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica

20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sottostante.

È prevista la riparametrazione del punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti in relazione all'offerta tecnica.

Nella colonna identificata con la lettera "D" della tabella riepilogativa vengono indicati i "*Punteggi discrezionali*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera "Q" della tabella riepilogativa vengono indicati i "*Punteggi quantitativi*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera "T" della tabella riepilogativa vengono indicati i "*Punteggi tabellari*", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri qualitativi di valutazione dell'offerta tecnica



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	proposte a garanzia della qualità dell'intervento (max punti 40)	40	1.1	Progettualità specifica volta allo sviluppo delle professionalità del personale sia garantendo la sua stabilità nel tempo, sia attraverso investimenti in progetti formativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dalle norme vigenti	10		
			1.2	Iniziative di carattere sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ecc., con ricaduta sulla qualità di vita degli ospiti delle R.S.A., sulle relazioni con i familiari, sulla coesione sociale del territorio e relative modalità attuative in armonia con le linee di indirizzo del Piano Cronicità della Regione Piemonte e che altresì contemplino significative attenzioni al personale operante nella struttura, prevedendo percorsi di fidelizzazione che comprendano anche l'attenzione alle esigenze di genere.	10		
			1.3	Progettualità in ordine all'organizzazione del lavoro (turni, dotazione DPI, sostituzioni, etc.) e protocolli specifici dedicati a prevenzione malnutrizione, corretta alimentazione e somministrazione del vitto, mobilitazione, prevenzione e gestione delle malattie trasmissibili per contatto o per via aerea, mantenimento o, ove possibile, recupero delle capacità cognitive	10		
			1.4	Progetti volti a mantenere e valorizzare interventi di supporto terapeutico/comportamentale come ad esempio: riabilitazione cognitiva rivolta a ospiti con decadimento cognitivo; pet therapy, ecc.	10		
2	Capacità progettuale ed organizzativa (max punti 20)	20	2.1	Costruzione di una rete di partnership per supportare le finalità del presidio e modalità per il suo sostegno da parte del proponente anche con riferimento alle associazioni di volontariato oggi presenti nelle strutture	5		
			2.2	Progetti individualizzati che favoriscano l'integrazione con il	5		



				territorio;			
			2.3	Utilizzo di strumenti di verifica della qualità del servizio reso attraverso: formazione ed aggiornamento del personale, iniziative di animazione e integrazione con il territorio, rilevazione della qualità percepita dagli utenti/familiari;	5		
			2.4	Altre figure professionali oltre quelle richieste nel capitolato per rispondere alle esigenze degli utenti;	5		
3	Servizi di tipo Alberghiero (Max Punti 10)	10	3.1	Aspetti attinenti ai servizi alberghieri. Progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito della corretta alimentazione degli anziani e dei soggetti fragili	10		
4	Progetto di riammodernamento della struttura (es. fornitura di arredi, attrezzature ecc.) (Max Punti 10)	10	4.1	Progetto riammodernamento della struttura con eventuale fornitura di arredi ed attrezzature Cronoprogramma degli acquisti Proposte innovative volte alla riqualificazione degli ambienti dedicati agli anziani, in particolare affetti da demenza. Ulteriori aspetti migliorativi strutturali, proposti a titolo di offerta migliorativa a favore del benessere degli ospiti in particolare affetti da demenza.	10		
TOTALE		80			80		

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 41 Punti complessivi nella valutazione tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui all'art. 20.2.

20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

A ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione qualitativa di carattere discrezionale è attribuito, dai componenti della Commissione Giudicatrice, un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun Commissario, sulla base del criterio meglio specificato nella tabella successiva:

Tabella Scala di Giudizio	Valore assegnato
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Distinto	0,8
Molto buono	0,7



Buono	0,6
Discreto	0,5
Mediocre	0,4
Sufficiente	0,3
Scarso	0,2
Molto scarso	0,1

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti provvisori da parte di ciascun commissario, la commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo: il coefficiente medio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

20.3 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta economica.

Il punteggio assegnato alle offerte economiche presentate sarà definito mediante formula di interpolazione lineare, ovvero:

$$P_i = P_{max} * R_a / R_{max}$$

dove:

P_i = punteggio assegnato al concorrente i -esimo;

R_a = valore offerto dal concorrente "a";

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente;

P_{max} = punteggio economico massimo (20 pt).

Si precisa che ai fini della valutazione delle offerte le operazioni di calcolo ed i punteggi verranno espressi con un massimo di due cifre decimali, troncate senza arrotondamenti.

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma del punteggio tecnico complessivo e dal punteggio complessivo attribuito alle condizioni economiche.

L'Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Azienda Appaltante si riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui l'Azienda Appaltante non intenda procedere ad alcuna aggiudicazione.



21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e sarà composta da n. 3 (tre) membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine, i commissari rilasceranno apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità e dell'anomalia delle offerte.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica mediante collegamento da remoto. Ogni seduta pubblica sarà preceduta da specifico avviso pubblicato, con almeno cinque giorni di preavviso, sulla piattaforma telematica SINTEL. Le attività procedurali di gara saranno condotte dal "Seggio di Gara" che sarà costituito dal seguente personale:

- Direttore della S.O.C. Logistica e Servizi Informatici della A.S.L. VCO o suo delegato, in qualità di Presidente;
- n. 2 funzionari afferenti alla S.O.C. Logistica e Servizi Informatici della A.S.L. VCO, in qualità di testimoni – di cui 1 con incarico di verbalizzante.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la rispondenza delle offerte presenti sulla piattaforma SINTEL, in relazione a:

- conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio.

In successive sedute riservate il seggio di gara procederà con la verifica di merito della documentazione presentata e, al termine di tale attività - il cui contenuto sarà oggetto di specifici verbali – con l'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti alla fase successiva della procedura, ovvero, alla fase di verifica e valutazione della proposta tecnica.

22.1 Apertura delle buste B e C – valutazione dell'offerta.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa ed adottato specifico provvedimento di ammissione/esclusione dei partecipanti, il seggio di gara, in una ulteriore seduta pubblica telematica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla mera verifica della presenza, all'interno della stessa, dei documenti richiesti dal Disciplinare.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, nonché all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare; tutte le attività della commissione giudicatrice saranno oggetto di specifici verbali.

Al termine delle operazioni di valutazione assegnati alla commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, il seggio di gara renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o eventualmente in una seduta pubblica telematica successiva, il seggio di gara procederà all'apertura delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità più sopra descritte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, sempre in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo in materia di anomalia delle offerte.

23. VERIFICA DI ADEGUATEZZA E SOSTENIBILITÀ DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia, anche attraverso l'analisi del PEF presentato dai concorrenti, anormalmente bassa in considerazione degli esiti di gara, del mercato di riferimento e dei costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.



Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il R.U.P. richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione verbale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il R.U.P. esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti ed in esito alle attività sopra descritte, risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, nonché in esito alle attività di verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente, l'A.S.L. VCO disporrà l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, individuata in quella che avrà ottenuto il punteggio globale più alto. In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio nel progetto tecnico. In caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà relativamente all'offerente che la stazione appaltante abbia proposto per l'aggiudicazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione e si attiverà al fine di segnalare la situazione riscontrata all'ANAC ed alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza; l'A.S.L. VCO si attiverà, inoltre, per provvedere all'incameramento della cauzione provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà quindi al secondo graduato procedendo alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4- bis, 89 e 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.

La cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente, per l'aggiudicatario, al momento della stipula della convenzione; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto di concessione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, non potrà essere stipulato prima che siano trascorsi 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula contrattuale avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Propedeuticamente alla stipula del contratto di concessione, l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva per la regolare esecuzione del servizio, di cui all'art. 117 del Codice, d'importo pari al 10% dell'importo complessivo del valore di concessione. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Il contratto di concessione sarà stipulato con l'A.S.L. VCO in modalità elettronica e mediante scrittura privata firmata digitalmente da soggetti in possesso di idonei poteri di firma, con le modalità indicate dal concedente.



La concessione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi previsti dall'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione per l'affidamento della prosecuzione nella gestione del servizio.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

È prevista l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 57, comma 1, del Codice, entro i limiti e le condizioni preesistenti e fissate nel Capitolato Prestazionale.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto dell'A.S.L. VCO.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, l'aggiudicatario/il contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.

Relativamente a detto trattamento, si precisa che **il Titolare è l'A.S.L. VCO** e che **il Responsabile "interno" del Trattamento è il Responsabile del Procedimento di gara**.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario/il contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto della concessione e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'Ente concedente. Inoltre, egli dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il contraente dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione che gli verrà sottoposto in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto dell'A.S.L. VCO relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

27. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del oggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. ACCESSO AGLI ATTI.

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le domande adeguatamente motivate per l'esercizio del diritto di accesso devono essere inoltrate al seguente indirizzo A.S.L. VCO – pec: protocollo@pec.aslvco.it

29. AVVERTENZE.

La stazione appaltante si riserva di revocare in autotutela la procedura di gara.

Il bando di gara e il presente atto possono essere impugnati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Piemonte.

Omegna, 02/10/2025

**Per il Direttore della S.O.C.
LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI**

dott. Andrea Chiodi

(Dott. Ssa Luciana Baldioli)

***(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)***